

ALLEGATO "D"



**CITTA' DI ALCAMO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**REGOLAMENTO**  
**PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A**  
**SOSTEGNO DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'**

## Sommario

ART. 1 – OGGETTO .....	3
ART. 2 – FINALITA' .....	3
ART.3 – CRITERI GENERALI .....	3
ART. 4 – DESTINATARI .....	4
ART. 5 – ISTRUTTORIA .....	4
CAPO II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI .....	4
ART. 6 – ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA .....	4
ART. 7 – VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-ECONOMICO .....	5
ART. 8 – ASSISTENZA ORDINARIA (CONTINUATIVA O TEMPORANEA).....	5
ART. 9 – ASSISTENZA ORDINARIA IN FORMA CONTINUATIVA .....	6
ART. 10 – ASSISTENZA ORDINARIA IN FORMA TEMPORANEA .....	6
ART. 11 – ASSISTENZA STRAORDINARIA.....	6
ART. 12 – ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA .....	8
ART. 13 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	9
ART. 14 – ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA .....	9
ART. 15 – CONTEMPORANEITA' DI INTERVENTO .....	10
ART. 16 – RELAZIONI INFORMATIVE.....	10

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso ed erogazione degli interventi economici finalizzati alla prevenzione e superamento del disagio, della marginalità e dell'esclusione sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Trattasi di strumenti che devono prioritariamente favorire il processo di responsabilizzazione nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

### **ART. 2 – FINALITA'**

Gli interventi di assistenza economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e alla Legge Regionale n. 22/86, perseguono le seguenti finalità e sono da considerarsi temporanei e finalizzati al superamento delle condizioni momentanee di difficoltà:

- promozione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti sul territorio e la valorizzazione delle organizzazioni del volontariato della comunità locale;
- prevenzione e sostegno delle situazioni di disagio socio-economico nonché contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
- tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi socio-assistenziali.

Gli interventi di cui al presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti, pubblici o privati, che, a vario titolo, supportano i nuclei famigliari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

### **ART.3 – CRITERI GENERALI**

- 1) L'assistenza economica si articola in assistenza ordinaria, con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale, ed in assistenza straordinaria come risposta ad un bisogno con caratteristiche di eccezionalità ed unicità.
- 2) Ogni anno la Giunta Municipale, approvato il bilancio, provvede a ripartire la somma stanziata in bilancio per l'assistenza economica, in base alle varie forme di intervento.
- 3) L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.
- 4) Il "minimo vitale" viene calcolato secondo la quota base mensile, corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti e periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT tenuto conto della composizione familiare anagrafica.
- 5) Il Servizio di assistenza economica in forma ordinaria, continuativa e temporanea, ogni anno sarà pubblicizzato mediante avviso pubblico e attraverso ogni altra forma di diffusione, con termine di 60 giorni per la presentazione delle richieste .
- 6) Dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze, sarà redatta apposita graduatoria secondo i criteri esplicitati nel successivo art. 13.

#### **ART. 4 – DESTINATARI**

Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune di Alcamo che si trovino in temporanee condizioni di disagio-socio economico.

In conformità a quanto indicato nell'art. 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, possono accedere agli interventi in oggetto:

- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi.

Possono essere erogati interventi di natura economica anche a favore di persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio del Comune di Alcamo che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

#### **ART. 5 – ISTRUTTORIA**

1) Alla presentazione di ogni istanza, redatta su apposito modulo, viene dato riscontro per iscritto dando notizia dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 10/91 e successive modifiche e integrazioni.

2) Le domande pervenute vengono esaminate in ordine cronologico, sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente e dalla documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione o di confronto.

3) Il responsabile dell'istruttoria, verificati i requisiti formali di legittimità, qualora l'istanza non risulti completa, richiede la certificazione mancante con comunicazione immediata al richiedente, il quale, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta, dovrà provvedere a tale integrazione. La mancata integrazione dell'istanza, prima dell'adozione del provvedimento finale, comporterà, comunque, l'esclusione dal beneficio.

4) Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

5) L'Amministrazione svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Gli accertamenti condotti dagli organi istituzionalmente preposti, avverranno, di regola, a seguito di campionamento effettuato con mezzi informatici, almeno sul 10% degli aventi diritto; non si escludono, comunque, ulteriori verifiche in caso di ragionevole dubbio che le dichiarazioni non siano conformi al vero. Lo svolgimento degli accertamenti, non può, in ogni caso, ritardare l'iter procedurale previsto nel presente regolamento.

6) Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Responsabile del servizio di assistenza economica procede alla revoca immediata del beneficio e da' avvio al procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali profili di responsabilità penale.

### **CAPO II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI**

#### **A) INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI**

##### **ART. 6 – ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA**

Gli interventi di natura socio-economica sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare

possono aver titolo. Pertanto prima di accedere ad interventi di natura economica sono fornite, attraverso il servizio sociale professionale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti sul territorio.

I richiedenti interventi di assistenza socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali ulteriori contributi economici.

I famigliari (conviventi e non conviventi) sono coinvolti dal competente Servizio Sociale, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità, nel far fronte alla situazione di disagio economico manifestata dal richiedente l'intervento. A tal riguardo il Servizio Sociale provvede ad informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

I destinatari degli interventi socio-economici sono tenuti a partecipare ad un "Progetto Sociale Individualizzato", finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Il percorso si articola in tre momenti:

- 1 Fase di valutazione del bisogno effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. E' prevista la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale. Resta inteso che è compito dell'assistente sociale il coinvolgimento della rete familiare, se esistente.
- 2 Predisposizione e sottoscrizione di un Progetto Sociale Individualizzato condiviso, con l'indicazione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo famigliare, al fine di superare la condizione di bisogno. Il Progetto Sociale Individualizzato deve prevedere una durata e definire il tempo di validità per la realizzazione degli impegni assunti.
- 3 Verifica periodica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

La mancata ottemperanza agli impegni assunti in sede di sottoscrizione del Progetto Sociale Individualizzato può comportare la sospensione del progetto, con la contestuale interruzione di ogni intervento previsto dal progetto stesso.

Eventuali nuove richieste di aiuto dovranno essere ridefinite all'interno di un nuovo Progetto Sociale Individualizzato.

## **ART. 7 – VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-ECONOMICO**

Hanno accesso agli interventi socio-economici, secondo le modalità descritte in seguito, i cittadini di cui all'art. 2, appartenenti a nuclei famigliari che si trovino in condizione di disagio socio-economico, valutato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui la situazione reddituale di un nucleo familiare subisca una drastica modifica, l'interessato potrà richiedere l'ISEE Corrente come da normativa vigente.

Base di riferimento per la valutazione della difficoltà economica è il valore mensile della pensione minima INPS (riparametrato secondo il numero dei componenti del nucleo familiare) adeguato in base al parametro risorse/bisogno.

## **ART. 8 – ASSISTENZA ORDINARIA (CONTINUATIVA O TEMPORANEA)**

1) L'assistenza economica ordinaria è una forma di intervento idonea a garantire il livello minimo atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita. Può essere concessa in forma continuativa o a carattere temporaneo.

2) Le due forme di assistenza economica ordinaria non sono compatibili.

L'assistenza economica ordinaria consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra il "minimo vitale", determinato ai sensi dell'articolo 7 e le risorse di cui il nucleo familiare dispone. Tale contributo viene erogato bimestralmente. Per quanto riguarda la quantificazione del contributo economico da erogare, gli operatori del servizio di assistenza

economica, dovranno fare riferimento all'ISEE familiare in corso di validità.

Il fabbisogno sarà calcolato tenendo conto, da un lato, dall'ISEE familiare in corso di validità e, dall'altro, del "minimo vitale" del nucleo familiare che, a sua volta, viene calcolato applicando la tabella sotto riportata:

NUCLEO FAMILIARE	MISURA PERCENTUALE DEL CALCOLO DEL MIN. VIT.
-intestatario	75% della quota base (minima pensione INPS per lavoratori dipendenti)
- coniuge a carico	25% della quota base (minima pensione INPS per lavoratori dipendenti)
-familiari a carico da 0 a 14 anni	35% della quota base (minima pensione INPS per lavoratori dipendenti) per ogni componente
-altri familiari a carico	15% della quota base (minima pensione INPS per lavoratori dipendenti) per ogni componente

La differenza tra valore il ISEE e il minimo vitale del nucleo familiare darà il "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

#### **ART. 9 – ASSISTENZA ORDINARIA IN FORMA CONTINUATIVA**

1) L'assistenza economica ordinaria in forma continuativa può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
- ISEE del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale.

2) La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato dall'avviso pubblico, alla scadenza del quale sarà predisposta apposita graduatoria secondo i criteri riportati nell'art. 13.

3) Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti, si seguirà l'ordine di graduatoria degli aventi diritto, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **ART. 10 – ASSISTENZA ORDINARIA IN FORMA TEMPORANEA**

1) L'assistenza economica ordinaria a carattere temporaneo può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
- ISEE del nucleo familiare inferiore al minimo vitale;
- perdita improvvisa della fonte di guadagno;
- iscrizione nelle liste di collocamento.

L'istanza dovrà contenere il motivo per il quale il richiedente trovasi in situazione di temporaneo bisogno economico.

2) L'Assistente Sociale a cui viene affidata la valutazione esamina la situazione socio economica del richiedente e della sua famiglia e formula il piano di intervento che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della situazione di temporaneo bisogno economico.

4) Le prestazioni sono erogate per la durata definita nella proposta di intervento dell'Assistente Sociale e, comunque, per non oltre 3 mesi.

5) La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato dall'avviso pubblico, alla scadenza del quale sarà predisposta apposita graduatoria secondo i criteri riportati nell'art. 13.

6) Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti, si seguirà l'ordine di graduatoria degli aventi diritto sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **ART. 11 – ASSISTENZA STRAORDINARIA**

1) L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione eccezionale. Tale intervento è compatibile con l'assistenza economica ordinaria.

2) L'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- ISEE in corso di validità del nucleo familiare non superiore a tre volte il minimo vitale;
- verificarsi di un evento eccezionale che compromette esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

3) Il contributo straordinario può essere richiesto per:

- a) interventi sanitari;
- b) l'acquisto di farmaci o presidi sanitari e l'effettuazione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazioni dell'ASP, salvo per i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente;
- c) interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di eventi catastrofici (es. incendi)
- d) sfratti ecc.

4) Il contributo straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento, formulato dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'ASP, che ne motivi la necessità (es. progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento lavorativo, all'inserimento in comunità terapeutiche, all'integrazione sociale di soggetti marginali, al sostegno di nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione o per la nascita di un figlio in famiglia numerosa). Nella valutazione del bisogno il servizio sociale può tener conto di particolari aspetti che possono caratterizzare lo stato di difficoltà del nucleo familiare, comprese situazioni impreviste che incidono sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto a quanto indicato nell'ISEE. La valutazione socio economica deve fare comunque riferimento alle risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale individuato dal servizio nonché ad abitudini economiche e stili di vita che contrastano con la condizione di bisogno.

La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia tiene conto inoltre delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici.

5) La presentazione delle istanze per l'assistenza economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno. L'istanza dovrà contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno, mediante preventivo della spesa.

6) L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

7) L'aver beneficiato durante il corso dell'anno di assistenza economica straordinaria non esclude la possibilità di reiterare la domanda per altro grave e comprovato motivo.

8) Il Responsabile dell'istruttoria, esamina l'istanza e, quantificato l'importo del contributo, trasmette le risultanze dell'istruttoria e la eventuale proposta di intervento del Servizio Sociale Professionale al Responsabile del servizio di assistenza economica.

9) Il Responsabile del servizio di assistenza economica, verificata la disponibilità in bilancio, provvede all'emanazione della determinazione dirigenziale e comunica, per iscritto, al richiedente il contenuto del provvedimento.

10) L'entità del contributo sarà stabilita secondo i criteri sotto riportati.

### **CRITERI DI QUANTIFICAZIONE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA STRAORDINARIA**

INDICATORE ISEE	IMPORTO EROGABILE Fino a
• ISEE in corso di validità zero	= 80% spese per la tutela della salute = 60% altre spese
• ISEE Fino al 50% della quota base del minimo vitale (ovvero minima pensione INPS per lavoro dipendente)	= 70% spese per la tutela della salute = 40% altre spese

- ISEE dal 50% quota base del minimo vitale = 60% spese per la tutela della salute  
al totale della quota base minimo vitale = 30% altre spese
- ISEE dal totale della quota base del minimo vitale al minimo vitale = 50% spese per la tutela della salute  
= 20% altre spese
- ISEE dal minimo vitale a due volte il minimo vitale = 40% spese per la tutela della salute  
= 15% altre spese
- ISEE da due volte il minimo vitale a tre volte il minimo vitale = 30% spese per la tutela della salute  
= 10% altre spese

## **ART. 12 – ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA**

L'assistenza economica finalizzata consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale.

### **DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

#### **A) ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO**

Il servizio persegue l'obiettivo di rispondere ai bisogni di occupabilità e di terapia occupazionale dei cittadini connotati come "Fasce deboli" ed esposti al rischio di esclusione sociale.

Tale impegno si concretizza nella messa a disposizione in uno dei seguenti servizi genericamente sotto indicati, sempre che la situazione ISEE del nucleo familiare dello stesso sia inferiore al minimo vitale, fermo restando che l'Ufficio di Servizio Sociale potrà individuare altre modalità di impegno dell'utente:

- coadiuvare nella custodia, vigilanza e manutenzione apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi etc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili ed anziani.

Detti incarichi che il Comune affiderà ai soggetti in condizioni di disagio socio economico non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico o privato, né a tempo determinato, ma saranno finalizzati a promuovere l'emancipazione e l'autonomia dei soggetti destinatari, rafforzando e sviluppando negli stessi l'insieme delle competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro. Pertanto la somma erogata si configurerà solamente come mera assistenza economica, la P.A. provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa.

Nel caso in cui gli interventi riguardino le persone che si trovino in particolari situazioni di disagio non solo economico (donne sole con minori, ex detenuti o famiglie di ex detenuti, tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita emarginali o a rischio di emarginazione) i progetti saranno realizzati in collaborazione con i servizi competenti.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato un contributo la cui entità sarà annualmente quantificata dalla Giunta Municipale, in sede di riparto delle somme come previsto all'art. 3-comma2.

Con avviso pubblico, con termine di scadenza 30 giorni, sarà avviato l'iter procedurale del servizio per la presentazione delle istanze. La graduatoria sarà definita secondo i criteri di cui al successivo art. 13.

#### **B) SOSTEGNO SPESE LOCAZIONE ALLOGGIO**

L'assistenza economica finalizzata al sostegno spese di un affitto per l'alloggio in cui si vive, viene concessa a quei nuclei familiari che, trovandosi in difficili condizioni economiche ed abitative, non



usufruiscono di altro contributo per l'affitto della propria abitazione.

L'importo del suddetto sostegno a cui si potrà accedere, sarà quantificato dall'Ufficio di Servizio Sociale secondo i criteri previsti per l'assistenza economica temporanea; l'importo comunque non potrà superare il limite massimo annuale di € 5.000,00 per 12 mesi, prorogabili per altri 12 mesi, in casi di gravi e comprovate necessità accertata dall'Ufficio di Servizio Sociale.

In ogni caso il contratto di locazione dovrà essere in regola con le norme fiscali attualmente vigenti.

### ART. 13 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie degli aventi diritto alle varie forme di intervento economico previste nel presente regolamento e disciplinate dagli articoli 9, 10 12-lettera A) verranno predisposte nel rispetto dei seguenti criteri:

#### DISAGIO SOCIO- FAMILIARE:

<b>a) Composizione del nucleo familiare</b>	<b>Punti</b>
1. Richiedente	<b>1</b>
2. Coniuge convivente	<b>1</b>
3. Figli minori da n. 1 a n. 3 - da 0 a 18 anni	<b>3*</b>
4. Figli minori oltre n. 3 – da 0 a 18 anni	<b>5**</b>
5. Figli oltre il 18° anno	<b>2</b>

<b>b) Famiglia monoparentale</b>	<b>Punti</b>
1. Richiedente	<b>2</b>
2. Figli minori da n. 1 a n. 3 - da 0 a 18 anni	<b>3*</b>
3. Figli minori oltre n. 3 – da 0 a 18 anni	<b>5**</b>
4. Figli oltre il 18° anno	<b>2</b>

#### DISAGIO ECONOMICO:

<b>c) Valore ISEE del nucleo familiare</b>	<b>Punti</b>
da € 0 ad € 2.500,00	<b>5</b>
da € 2.500,01 fino ad € 4.000,00	<b>3</b>
da 4.000,01 fino a 7.500,00	<b>1</b>

#### NOTE :

a) Composizione del nucleo familiare:

\* punteggio non cumulabile con il punto n. 4

\*\* punteggio non cumulabile con il punto n. 3

b) Famiglia monoparentale :

\* punteggio non cumulabile con il punto n. 3

\*\* punteggio non cumulabile con il punto n. 2

### ART. 14 – ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica risulta articolato in diversi momenti ed aspetti:

- accertamento;
- valutazione;
- proposta;
- attuazione dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Spettano all'assistente sociale le funzioni di accertamento, proposta e valutazione, ed all'unità amministrativa quelle attuative.

#### **ART. 15 – CONTEMPORANEITA' DI INTERVENTO**

Il servizio di assistenza economica non può essere considerato l'unica modalità di intervento, deve quindi essere attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, infatti, pur non essendo sempre risolutivo, deve comunque essere orientato ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

#### **ART. 16 – RELAZIONI INFORMATIVE**

Le relazioni informative delle proposte di concessione dell'assistenza economica sono formulate dall'Ufficio di Servizio Sociale.

L'Ufficio può promuovere la concessione dell'assistenza economica, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l'assistenza in denaro più aderente alla situazione necessitante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presenti le opzioni del soggetto stesso.

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza, il Servizio predispone accertamenti periodici sulla persistenza o sulla cessazione delle cause, valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.